

CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
DEL PERSONALE DELLE CARRIERE OPERATIVA,
DEI SERVIZI GENERALI E DI SICUREZZA E OPERAIA
ACCORDO CORNICE

Le parti, avuta presente la disciplina degli assetti contrattuali definita tra Governo e parti sociali, sottoscrivono - nell'esercizio della propria autonomia negoziale e nel rispetto delle specificità dell'Istituto - il presente accordo, volto a definire la cornice del nuovo modello contrattuale per il personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia.

Le previsioni del presente accordo cornice saranno trasfuse negli accordi di contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia. Sono fin d'ora confermate le previsioni degli accordi di contrattualizzazione del 27 aprile 2006 non attinenti alle innovazioni conseguenti all'applicazione del nuovo modello contrattuale.

Il nuovo modello avrà decorrenza con effetto dal 1° gennaio 2010.

Gli accordi recanti la disciplina degli istituti normativi ed economici concernenti il rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia avranno durata triennale.

L'indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, verrà assunto quale parametro di riferimento per la negoziazione degli adeguamenti annuali della retribuzione legati all'inflazione, aventi decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

Al fine di addivenire ad una compiuta disciplina - integralmente sostitutiva di quella stabilita con i citati accordi di contrattualizzazione del 27 aprile 2006 - le parti convengono di definire nel prosieguo del negoziato gli ulteriori aspetti del nuovo modello contrattuale, avendo presente la disciplina definita in materia tra Governo e parti sociali. In particolare:

- modalità, tempi e contenuti della verifica degli scostamenti tra l'indice IPCA previsionale e quello effettivo nonché decorrenza del recupero degli eventuali scostamenti;
- definizione della componente variabile del trattamento economico e dei relativi parametri di riferimento;
- procedure, modalità e tempi per la presentazione delle piattaforme sindacali e per l'avvio del negoziato triennale in linea con quanto stabilito in materia tra Governo e parti sociali.

La disciplina del nuovo modello contrattuale avrà carattere sperimentale; nel corso del 2013 si procederà ad una verifica sul modello stesso.

Le parti si danno atto che ai fini della definizione degli adeguamenti economici per il triennio 2010-2012 verrà applicato per l'ultima volta quanto previsto dal comma 8 degli accordi di contrattualizzazione del 27 aprile 2006 con riferimento al biennio 2008-2009; tale comma prevede che: "al termine di ogni biennio le parti, al fine di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, procedono alla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva - da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese - quale ulteriore punto di riferimento ai fini della definizione ..." del successivo accordo economico.

